

N. 04729/2015REG.PROV.COLL.
N. 09103/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9103 del 2014, proposto da:
Comune di Giovinazzo, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, 104;

contro

Rosanna Lomoro, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso Francesco Caputi Iambrenghi in Roma, Via Vincenzo Picardi, 4/B;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III, n. 01102/2014, resa tra le parti, concernente la sospensione procedimento per rilascio permesso di costruire.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rosanna Lomoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per la parte appellante l'avv. Andrea Manzi (su delega di Pappalepore);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame il Comune di Giovinazzo ha impugnato la sentenza in epigrafe specificata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra Rosanna Lomoro, ha annullato la deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 26 marzo 2013, recante sospensione per sei mesi della deliberazione consiliare n. 6/2009 (di approvazione del piano particolareggiato del quartiere Castello). Col ricorso la istante chiedeva darsi esito positivo a propria istanza di costruzione in applicazione di detto strumento.

Successivamente alla proposizione del presente gravame, con deliberazione consiliare n. 17 del 17.3.2015, il Comune appellante ha annullato la deliberazione di approvazione del piano che era già stato sospeso con il provvedimento di cui al presente gravame. Quest'ultimo risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il Comune non ha interesse a contrastare una decisione di annullamento di una sospensione superata da successivo provvedimento comunale, nei termini e per gli effetti di cui sopra.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)